



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto il decreto del Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 dicembre 2013, n. 288, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2013;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3 del decreto direttoriale 20 novembre 2013, che prevede che, successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese potranno presentare richieste di erogazione delle agevolazioni anche a fronte di titoli di spesa non ancora pagati e che, con successivo decreto direttoriale, si provvederà a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta stipula della convenzione e a individuare le modalità di pagamento dei titoli di spesa e l’elenco della documentazione da presentare;

Vista la convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Associazione bancaria italiana (ABI) per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate e in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
 - b) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
 - c) “*decreto direttoriale*”: il decreto del Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 dicembre 2013, n. 288, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*;
 - d) “*convenzione*”: la convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 tra il *Ministero* e l’Associazione bancaria italiana (ABI) ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del *decreto*;



- e) “*banche convenzionate*”: le banche che aderiscono alla *convenzione*, inserite nella lista pubblicata e aggiornata dall’ABI e dal *Ministero* nei propri siti internet;
- f) “*conto corrente vincolato*”: il conto corrente disciplinato dalla *convenzione*, aperto esclusivamente presso una delle *banche convenzionate*, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate;
- g) “*conto corrente dedicato*”: il conto corrente, aperto presso una banca a scelta del beneficiario e dedicato esclusivamente alla gestione del programma agevolato, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto quietanzate.

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni di cui al *decreto* possono essere presentate, successivamente alla trasmissione degli ordini di acquisto di cui all’articolo 8, comma 11, del *decreto*, entro e non oltre il 30 giugno 2015 e non prima di 60 giorni dalla precedente richiesta di erogazione, utilizzando l’apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione “INVESTIMENTI INNOVATIVI CONVERGENZA (MACCHINARI)” del sito del *Ministero* www.mise.gov.it.

2. L’agevolazione è erogata dal *Ministero* sulla base delle richieste avanzate dal beneficiario in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti la realizzazione del programma di investimento, di importo almeno pari al 20 per cento dell’investimento ammesso.

3. Le imprese beneficiarie possono optare per una delle due modalità di erogazione delle agevolazioni previste dal *decreto*, consistenti in:

- a) erogazione sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate, secondo le modalità stabilite nel presente decreto e sulla base di quanto previsto dalla *convenzione*;
- b) erogazione per stati d’avanzamento, sulla base di fatture d’acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.

4. La modalità di cui al comma 3, lettera a), prevede che le erogazioni delle agevolazioni siano effettuate prima che il beneficiario abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. I pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite il *conto corrente vincolato* di cui all’articolo 3, comma 1, a seguito del versamento sullo stesso conto delle agevolazioni da parte del *Ministero* e delle somme a carico del beneficiario. Nel caso di erogazione per stati d’avanzamento, di cui al comma 3, lettera b), i pagamenti delle fatture sono effettuati tramite un *conto corrente dedicato*, secondo quanto previsto all’articolo 4.

5. La scelta della modalità di erogazione, che non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è effettuata tramite comunicazione di apertura del conto, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1a, ovvero all’allegato 1b, del presente decreto, contestualmente alla presentazione degli ordini di acquisto e delle relative conferme d’ordine, così come previsto all’articolo 3, comma 1, del *decreto direttoriale*.

6. Il *Ministero*, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, nonché il certificato antimafia secondo le modalità previste al comma 7;
- c) verificare, sulla base di quanto stabilito all’articolo 5, comma 4, la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata, gli ordini di acquisto di cui all’articolo 8, comma 11, del *decreto* e i beni previsti dal programma di investimento, come approvati ed allegati al provvedimento di concessione;



- d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
- e) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente di cui al comma 5.

7. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione il beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente e resi disponibili nel sito istituzionale di ciascuna Prefettura. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione, ferma restando, ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la facoltà del *Ministero*, decorso il termine di 45 giorni, prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell'istruttoria, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere all'erogazione delle agevolazioni, corrisposte in tal caso sotto condizione risolutiva.

8. L'erogazione delle agevolazioni da parte del *Ministero* è altresì subordinata alla verifica della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo, i soggetti beneficiari possono avviare i programmi di investimento, sostenendone i relativi costi, a seguito dell'apertura del *conto corrente dedicato* di cui all'articolo 4, comma 1, che può avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, anche prima dell'emanazione del provvedimento di concessione.

Art. 3.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate)

1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il beneficiario è tenuto ad aprire un *conto corrente vincolato*, presso una delle *banche convenzionate* di cui all'elenco riportato nei siti del *Ministero* (www.mise.gov.it) e dell'ABI (www.abi.it). Per l'apertura, la gestione e la tenuta del *conto corrente vincolato* si rinvia a quanto previsto dalla *convenzione*. Il beneficiario è tenuto a conferire alla banca presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non ancora quietanzati.

2. L'impresa beneficiaria presenta richiesta di erogazione, utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione "INVESTIMENTI INNOVATIVI CONVERGENZA (MACCHINARI)" del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, mediante la trasmissione della dichiarazione di cui all'allegato 2, unitamente a:

- a) estratto conto che attesti la presenza sul *conto corrente vincolato* di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 25 per cento del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell'IVA relativa ai beni stessi;
- b) documentazione di spesa (fatture d'acquisto): i titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ...



(prima, seconda, terza, ecc.) quota del programma n. ... Bando investimenti innovativi - DM 29 luglio 2013»;

- c) elenco dei fornitori redatto secondo il modello di cui all'allegato 3;
- d) indicazione del codice IBAN di un conto corrente del beneficiario, diverso dal *conto corrente vincolato*, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già versate dal beneficiario medesimo sul *conto corrente vincolato*, correlata alle eventuali fatture che dovessero risultare, a seguito delle verifiche del *Ministero*, in tutto o in parte non ammissibili;
- e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.

3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2, deve essere presentata entro il 30 giugno 2015 e corredata, oltre che dalla documentazione di cui al comma 2, anche dalla documentazione finale di spesa, costituita da:

- a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4, così come eventualmente integrato, con successivo provvedimento del *Ministero*, da ulteriori sezioni descrittive allo scopo di acquisire informazioni aggiuntive circa i risultati e gli effetti complessivi dell'intervento agevolativo;
- b) dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato 5, relativa alla identificazione dei macchinari oggetto di agevolazione, indicante numero di matricola del bene, numero, data e fornitore della relativa fattura d'acquisto, descrizione del bene e sua ubicazione;
- c) dichiarazione del fornitore attestante il requisito "nuovo di fabbrica" per i beni oggetto del programma di investimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, il *Ministero* provvede a:

- a) effettuare le verifiche di cui all'articolo 10, comma 8, del *decreto* ed erogare l'agevolazione sul *conto corrente vincolato* del beneficiario;
- b) comunicare il nulla-osta a procedere alla *banca convenzionata* presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
 - 1) riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;
 - 2) codice IBAN dei fornitori;
 - 3) nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, codice IBAN del beneficiario con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza del beneficiario già versate sul *conto corrente vincolato* a valere su fatture risultate essere, a seguito dei controlli del *Ministero*, in tutto o in parte non ammissibili.

5. Il nulla-osta di cui al comma 4, lettera b), è trasmesso dal *Ministero* alla *banca convenzionata* anche in caso di mancata erogazione dell'agevolazione per irregolarità contributiva o per altri impedimenti di carattere amministrativo, indicando, con riferimento ai beni di investimento ritenuti ammissibili, importo e codice IBAN dei fornitori e dandone comunicazione al beneficiario. In tal caso quest'ultimo deve assicurare con risorse proprie la disponibilità sul *conto corrente vincolato* dell'intera somma necessaria al pagamento dei fornitori e deve trasmettere al *Ministero* l'estratto conto attestante l'avvenuto pagamento.

6. Nel caso in cui gli impedimenti di cui al comma 5 siano superati, il *Ministero*, verificato l'effettivo pagamento delle fatture da parte del beneficiario, dispone l'erogazione dell'agevolazione sul conto corrente del beneficiario di cui al comma 2, lettera d).



7. A conclusione dell'investimento, utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione "INVESTIMENTI INNOVATIVI CONVERGENZA (MACCHINARI)" del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, il beneficiario deve presentare, entro 30 giorni dall'erogazione da parte del *Ministero* dell'ultima quota del finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni, l'estratto del *conto corrente vincolato* relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota del finanziamento. Contestualmente, il beneficiario trasmette al *Ministero* copia della richiesta di chiusura del *conto corrente vincolato* e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento.

8. La banca convenzionata procede alla chiusura del *conto corrente vincolato* e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione della comunicazione del *Ministero* attestante l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del *conto corrente vincolato* il beneficiario deve trasmettere al *Ministero* la documentazione relativa alla chiusura.

Art. 4.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate)

1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), le spese oggetto del programma di investimento, ai fini della loro ammissibilità e così come previsto all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del *decreto*, devono essere pagate esclusivamente tramite un *conto corrente dedicato* alla realizzazione del programma, la cui intestazione riporta il codice identificativo assegnato alla domanda di ammissione alle agevolazioni in sede di presentazione della stessa. Il *conto corrente dedicato* deve prevedere un utilizzo conforme a quanto di seguito specificato:

- a) tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi ai beni oggetto degli ordini di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere effettuati attraverso il *conto corrente dedicato* ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari e di SEPA Credit Transfer con causale: "Bene acquistato ai sensi del Decreto MiSE 29/07/2013";
- b) l'impresa deve pertanto assicurare il versamento, sul *conto corrente dedicato*, delle risorse, IVA inclusa, necessarie al pagamento dei titoli di spesa;
- c) attraverso il *conto corrente dedicato* non possono essere effettuati pagamenti relativi a titoli di spesa diversi rispetto a quelli indicati alla lettera *a*), né possono essere disposte ulteriori movimentazioni in uscita fino al completamento delle procedure di erogazione relative al programma di investimento agevolato, fatti salvi gli oneri e i costi strettamente correlati alla tenuta del conto;
- d) sul *conto corrente dedicato* sono accreditate, da parte del *Ministero*, le quote di agevolazione, compresa la quota eventualmente erogata a titolo di anticipazione;
- e) il *conto corrente dedicato* è regolato secondo i contratti in uso presso la banca prescelta.

2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato d'avanzamento, l'impresa beneficiaria presenta la relativa richiesta, utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione "INVESTIMENTI INNOVATIVI CONVERGENZA (MACCHINARI)" del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, mediante la trasmissione della dichiarazione di cui all'allegato 7, unitamente a:

- a) documentazione di spesa (fatture d'acquisto): i titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ...



(prima, seconda, terza, ecc.) quota del programma n. ... Bando investimenti innovativi - DM 29 luglio 2013»;

- b) estratto del *conto corrente dedicato* alla realizzazione del programma di investimento relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;
- c) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, relativo allo stato d'avanzamento oggetto della richiesta;
- d) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.

3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 7, deve essere presentata entro il 30 giugno 2015 e corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

- a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4;
- b) dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato 5, relativa alla identificazione dei macchinari oggetto di agevolazione, indicante numero di matricola del bene, numero, data e fornitore della relativa fattura d'acquisto, descrizione del bene e sua ubicazione;
- c) dichiarazione liberatoria del fornitore, attestante anche il requisito "nuovo di fabbrica" per i macchinari oggetto del programma di investimento, redatta secondo il modello di cui all'allegato 8.

4. La prima quota dell'agevolazione, per un ammontare pari al 20 per cento dell'agevolazione complessiva, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del *Ministero*.

5. L'impresa beneficiaria può presentare richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, successivamente alla trasmissione al *Ministero* del provvedimento di concessione controfirmato per accettazione e degli ordini di acquisto, mediante la compilazione, in formato digitale e utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione "INVESTIMENTI INNOVATIVI CONVERGENZA (MACCHINARI)" del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, della dichiarazione di cui all'allegato 9, unitamente a:

- a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, di importo pari alla somma da erogare (20 per cento dell'agevolazione complessiva), redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10;
- b) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.

6. La fideiussione o la polizza devono avere durata fino al 30 giugno 2015, data prevista all'articolo 10, comma 2, del *decreto* come termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione. La fideiussione o la polizza hanno effetto fino alla data in cui il *Ministero*, ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite a titolo di anticipazione e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. La comunicazione di svincolo ai soggetti interessati è effettuata dal *Ministero*.

7. La richiesta di svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa deve essere inoltrata dal beneficiario in sede di presentazione del primo stato d'avanzamento.

8. Il *Ministero*, per le richieste di erogazione per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, provvede a erogare i relativi importi entro 60 giorni dalla loro presentazione, con



facoltà di subordinare l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo a una eventuale verifica ispettiva in loco.

Art. 5.

(Variazioni)

1. In caso di variazioni che comportino la modifica straordinaria dell'assetto giuridico/societario del soggetto beneficiario (fusioni, incorporazioni, scorporo, fitto o cessione di ramo d'azienda, etc.), il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al *Ministero*, trasmettendo copia dell'atto relativo all'operazione societaria in questione.

2. Nel caso in cui al soggetto beneficiario subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni, fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 relativo alla tempestiva comunicazione da parte del soggetto titolare delle agevolazioni, riportante anche una esplicita rinuncia alle stesse. Il subentro nella titolarità della concessione può essere autorizzato a condizione che sia verificato, anche in capo al soggetto subentrante, il rispetto del requisito di cui all'articolo 9 del *decreto*, relativo alla capacità di rimborso della parte di sovvenzione da restituire, e che lo stesso soggetto subentrante si impegni a rispettare tutte le obbligazioni previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3. Le variazioni che si verificano nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'ultima quota di agevolazione e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento sono oggetto di semplice comunicazione al *Ministero*.

4. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimenti approvato, ovvero agli obiettivi del programma. Non sono altresì ammesse variazioni dei singoli beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione e oggetto degli ordini di acquisto e delle relative conferme d'ordine di cui all'articolo 8, comma 11, del *decreto*, fatte salve quelle che si dovessero rendere necessarie per causa non imputabile al soggetto beneficiario e che dovranno comunque essere tempestivamente comunicate e approvate dal *Ministero*.

5. Qualora l'impresa beneficiaria realizzi in modo parziale il programma d'investimento agevolato, ma lo stesso risulti organico e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, comma 2, del *decreto*, il *Ministero* provvede alla revoca parziale dell'agevolazione concessa, in misura proporzionale al valore del programma di investimento agevolato non realizzato.

6. Eventuali variazioni relative alla localizzazione delle attività sono ammissibili purché l'unità produttiva ricada all'interno dei territori delle regioni dell'obiettivo "Convergenza". Dette variazioni non devono inficiare i tempi di realizzazione del programma di investimenti approvato e devono essere tempestivamente comunicate e approvate dal *Ministero*.

Roma, 11 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino